

Publicato il 06/11/2017

N. 11051/2017 REG.PROV.COLL.

N. 15531/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15531 del 2015, proposto da:
Luca Giuseppe A., Annarita A., Alessia A, Roberta A., Alessandro A., (Omissis)
rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto C., Michele B., Santi D., con domicilio eletto
presso lo studio Studio Legale B.&D. in Roma, via S. -----.

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Bari Aldo
Moro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;

nei confronti di

Antonella De M., Carlo Z., Immacolata R., Silvia M. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2015/2016 - accesso ai documenti - risarcimento danni

del D.M. Miur 8 febbraio 2016 n. 50, meglio identificato in atti, per i motivi di cui al presente atto e nella parte in cui consente la chiusura della graduatoria anche con posti liberi e vacanti;

del D.M. 463 del D.M. del 3 luglio 2015 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16 e dei relativi allegati anche nella parte in cui consentono che residuino posti liberi e del D.M. 5 agosto 2015 n. 544 e sempre per i motivi in atti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che, conformemente ai numerosi precedenti di questa Sezione (cfr. n. 10248/2016; 571/2017), il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito indicati;

- che appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell'entrata in vigore del D.M. 50/2016;

- che, pertanto, l'amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti - tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione - avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito,

con l'avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che - avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine - l'antioriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell'amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede, potendosi verificare la situazione che, alla conclusione dell'intera vicenda giurisdizionale che ha interessato la procedura relativamente all'anno accademico di riferimento 2015/2016, risulti che, atteso il numero complessivo degli interessati, alcuni dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla predetta attribuzione in sede di scorrimento della graduatoria per consumazione dei posti disponibili da attribuirsi ai candidati ricorrenti collocati in posizione più favorevole nella predetta graduatoria, e fatta salva, comunque, in tal caso, la possibilità per l'amministrazione, per motivi di evidente opportunità, da un lato, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi

seguendo il relativo ordine anche con riguardo alle posizioni dei candidati non ricorrenti e, dall'altro, di mantenere ferma l'immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra;

- che, pertanto, contrariamente a quanto rappresentato da parte resistente, l'accesso resta condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l'ulteriore precisazione che vanno qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano nella graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 2104 del 2017), non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a profili che ineriscono all'organizzazione ovvero a disfunzioni dell'amministrazione nell'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;

- che, infatti, in esito alle verifiche ed alle attività istruttorie che l'amministrazione dovrà svolgere, l'utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l'iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare;

- che dai nominativi dei singoli ricorrenti di cui in ricorso devono, comunque, essere eliminati i nominativi di quei candidati che risultino essere già stati dichiarati decaduti dalla graduatoria di cui trattasi in conseguenza della mancata conferma dell'interesse nei termini e con le formalità di cui ai decreti ministeriali che disciplinano la procedura in oggetto, e che non abbiano proposto ricorso nei termini di legge avverso la predetta decadenza

operante automaticamente, e, altresì, indipendentemente dalla circostanza che i relativi nominativi siano o meno stati effettivamente già specificati in apposita nota chiarificatrice prodotta da parte delle amministrazioni resistenti e/o intimate, onerandosi, pertanto, le suddette amministrazioni di provvedere alla verifica sul punto specifico con le relative conseguenze;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO